



COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO

Provincia di Bergamo
Piazza caduti per la Patria 2

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE A TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 40 del 21/12/2024

Sommario

Art. 1 - Principi generali	3
Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto di accertamento con adesione	3
Art. 3 - Competenza.....	3
Art. 4 - Criteri generali ed attivazione del procedimento.....	4
Art. 5 - Avvio del procedimento a iniziativa dell'ufficio	4
Art. 6 - Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente.....	4
Art. 7 - Rinuncia	6
Art. 8 - Contraddittorio con il contribuente	6
Art. 9 - Atto di accertamento con adesione.....	6
Art. 10 - Perfezionamento della definizione	7
Art. 11 - Adempimenti successivi.....	7
Art. 12 - Effetti della definizione.....	8
Art. 13 - Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione	8
Art. 14 - Decorrenza e validità.....	8

Art. 1 – Principi generali

1. Il comune di Albano Sant'Alessandro, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, nr. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto di accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi di elementi concordabili tra le parti; ne consegue che l'istituto non si applica alle questioni cosiddette "di diritto" e a tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi obiettivamente certi.
2. Esulano dal campo applicativo dell'accertamento con adesione i provvedimenti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento, le sanzioni comminate per errori formali che costituiscono pregiudizio all'attività di controllo e quelle per mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste o agli inviti formulati dall'Ufficio, nonché sanzioni per omesso e parziale o ritardato pagamento del tributo.
3. La disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.
4. L'ufficio, per ricorrere all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento agli oneri e al rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.
5. Nel caso in cui, successivamente all'adozione all'accertamento, l'ufficio rilevi la manifesta infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, deve procedere al suo annullamento nell'esercizio del potere di autotutela.

Art. 3 - Competenza

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al funzionario responsabile della gestione del singolo tributo.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
3. Il responsabile dell'ufficio può sottoporre all'esame della giunta i casi più controversi e aventi riflessi di carattere generale per categorie di contribuenti.

Art. 4 - Criteri generali ed attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a. dall'ufficio competente;
 - b. su iniziativa del contribuente.
2. L'istanza di adesione, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 5 - Avvio del procedimento a iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che vertono su materia concordabile, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, può attivare la procedura di accertamento con adesione contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero comunicando un invito a comparire nel quale sono indicati il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. L'ufficio invia l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
3. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento.
4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito saranno esaminate dall'ufficio solo se avanzate entro tale data.
5. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste comunque carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione del funzionario responsabile del tributo.
6. Non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione le richieste di informazioni e di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento.

Art. 6 - Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può procedere all'avvio della procedura su propria iniziativa presentando istanza di accertamento con adesione contenente l'indicazione del proprio recapito, anche telefonico, nei seguenti casi:
 - a. quando gli sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo e, qualora via sia materia concordabile, entro il termine di presentazione del ricorso, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte

in pendenza di giudizio per un periodo di novanta giorni.

- b. nell'ipotesi di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
 - c. nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di trenta giorni.
2. Nel caso dell'istanza promossa nei termini di cui alla lettera b), qualora fra la data di comparizione, di cui al successivo comma 8) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
 3. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione di cui al presente comma.
 4. Al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.
 5. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove, all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3 della citata legge n. 212 del 2000, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
 6. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1 lett. b), non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
 7. L'istanza del contribuente deve essere presentata all'ufficio finanziario e tributario mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.
 8. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione (di cui all'art. 1 lett. a), b) e c)), l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
 9. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno esaminate dall'ufficio solo se avanzate entro tale data.
 10. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente al fine di ridimensionare l'accertamento effettuato.
 11. L'accertamento con adesione può essere richiesto soltanto se esiste materia concordabile, così

come previsto dall'art. 2 del presente regolamento. L'eventuale richiesta di accertamento con adesione presentata da parte del contribuente, senza che ne sussistano i presupposti è inefficace ai fini della sospensione dei termini per ricorrere e del pagamento e l'ufficio ne darà ufficiale e tempestiva comunicazione.

12. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del tentativo di concordato, viene dato atto in un verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7- Rinuncia

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo i casi di forza maggiore o di impossibilità a comparire adeguatamente motivati.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'accertamento con adesione.
3. La disposizione di cui al comma 2 non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.

Art. 8- Contraddittorio con il contribuente

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione.
2. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art. 9 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale e dal funzionario responsabile o da un suo delegato. Le deleghe possono essere espressamente conferite ai responsabili del procedimento.
2. L'atto di definizione deve essere adeguatamente motivato e deve contenere l'indicazione degli elementi su cui la definizione si fonda, la liquidazione del tributo, interessi e sanzioni dovuti in seguito all'adesione e pagabili anche in forma rateale nonché le modalità di versamento.
3. Nel caso di più obbligati al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con

l'adesione di uno solo di essi.

4. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati, sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
5. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

Art.10 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'importo complessivamente dovuto ovvero, della prima rata secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 e con la prestazione della garanzia.

Art.11 – Adempimenti successivi

2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla presentazione della garanzia di cui al successivo comma tre con l'indicazione del numero delle rate prescelte.
3. L'ufficio, presi in carico i predetti documenti, ovvero verificato il regolare pagamento, rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a dodici rate se le somme dovute superano cinquanta mila euro.
5. Nel caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3, l'ufficio comunica al contribuente l'esito positivo dell'istanza con la precisazione che sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, come stabilito dal regolamento delle entrate, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
6. L'ufficio, nel caso di cui al comma 4, deve richiedere, qualora il debito superi l'importo di euro 30.000,00, adeguata garanzia fidejussoria, bancaria o equipollente per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Art. 12 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente e non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio.

3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali nonché nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile né al contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia al momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 13 – Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione

1. A seguito dalla definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalla legge.

Art. 14 – Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2025.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con la disposizioni del presente regolamento.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento sull'accertamento con adesione approvato con delibera del consiglio comunale n. 75 del 21 dicembre 1998.